

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta  
del 19 gennaio 2005.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cristaldi, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gambale, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sinisi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Bianco Enzo, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cristaldi, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gambale, Gasparri, Giordano, Giancarlo

Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rosso, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sinisi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 18 gennaio 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GAZZARA: « Disposizioni per l'inquadramento nel ruolo della carriera dirigenziale del personale in servizio nelle università con qualifica di direttore amministrativo del ruolo ad esaurimento o equiparata » (5536);

ONNIS: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di riprese vivise eseguite presso il domicilio » (5537);

ONNIS: « Norme per l'attribuzione del titolo di enologo » (5538);

PERROTTA: « Modifiche alle leggi 3 giugno 1999, n. 157, 10 dicembre 1993,

n. 515, e 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso delle spese elettorali ai movimenti e partiti politici » (5539).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Modifica del titolo di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 5446, d'iniziativa dei deputati LETTIERI e BENVENUTO, ha assunto il seguente titolo: « Disposizioni in materia di rinegoziazione di mutui agevolati per l'acquisto della prima casa e di alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura ».

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

##### *II Commissione (Giustizia):*

LUSSANA ed altri: « Modifiche all'articolo 16-*nonies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia di benefici penitenziari » (5352)  
*Parere della I Commissione;*

LUSSANA: « Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione » (5490)  
*Parere della I Commissione.*

#### **Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 gennaio 2005,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 7 della legge 11 aprile 2000, n. 33, copia di un'ordinanza, emessa dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 13 dicembre 2004, nei confronti degli assistenti di volo della società Alitalia.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

#### **Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 gennaio 2005, ha trasmesso la relazione delle amministrazioni interessate sulle leggi pluriennali di spesa ed il quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale (doc. XIII, n. 4-*bis*).

Questo documento, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio), è allegato — ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362 — alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 2005 (doc. XIII, n. 4).

#### **Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 gennaio 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Giovanni Montanari a presidente dell'Autorità portuale di Ancona (134).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regola-

mento, alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 gennaio 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Francesco Nerli a presidente dell'Autorità portuale di Napoli (135).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE S. 3227 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 277, RECANTE INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RIOR-DINO E IL RISANAMENTO ECONOMICO DELL'ENTE ORDINE MAURIZIANO DI TORINO (APPROVATO DAL SENATO) (5499)**

**(A.C. 5499 — Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 5499 — Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento:*

NULLA OSTA

nel presupposto che:

al ripiano del debito dell'Ente Ordine Mauriziano non si faccia fronte mediante accensione di mutui, in quanto tale modalità di finanziamento non risulterebbe coerente con i vincoli previsti dalla vigente disciplina contabile per quanto concerne il ricorso all'indebitamento;

le eventuali spese derivanti dal funzionamento del Comitato di vigilanza debbano intendersi a carico della Fondazione Ordine Mauriziano a seguito della succes-

sione, da parte della stessa, all'Ente Ordine Mauriziano, in ogni caso senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la definizione in via transattiva delle pretese dei creditori, ai sensi dell'articolo 3, lettera g), non si applichi ai crediti vantati dall'erario qualora essa comporti minori entrate per la finanza pubblica.

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.10, 2.11, 2.19, 2.22, 2.23, 3.1, 3.10 e 3.11, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 5499 — Sezione 3)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per

il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ARTICOLO 1.

*(Vigilanza sull'Ente Ordine Mauriziano).*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: « Ente », è conservato come ente ospedaliero fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione.

2. L'Ente è costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

3. Fino all'emanazione di specifiche norme da parte della regione Piemonte, l'Ente continua a svolgere le proprie attività nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596.

##### ARTICOLO 2.

*(Costituzione della Fondazione Mauriziana).*

1. È costituita la Fondazione Mauriziana con sede in Torino, di seguito denominata: « Fondazione ».

2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 2, è trasferito alla Fondazione di cui al comma 1.

3. La Fondazione succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi

quelli contenziosi, di cui lo stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. L'Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all'esercizio delle attività svolte nei presidi di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente, calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice stesso.

5. La Fondazione partecipa, mediante il conferimento in uso dei beni indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, ad altra Fondazione costituita per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, alla quale partecipano il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati.

6. I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, sono sottoposti alla tutela prevista dall'articolo 45

del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, è approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1.

### ARTICOLO 3.

*(Provvedimenti urgenti per il risanamento dell'Ordine Mauriziano).*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di ventiquattro mesi:

*a)* non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dell'Ente, insoluti alla data predetta;

*b)* le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla lettera *e)*, a titolo di capitale, accessori e spese;

*c)* i pignoramenti eventualmente già eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini della Fondazione e le finalità di legge;

*d)* i debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria;

*e)* il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono i

debiti e i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego anche del ricavato dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate per legge o per destinazione, per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge;

*f)* avverso il provvedimento del legale rappresentante della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti;

*g)* il legale rappresentante della Fondazione è autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

2. Nelle more dell'adozione dello statuto della Fondazione e dell'insediamento dei relativi organi ordinari, le attività previste dall'articolo 2 e le funzioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)* e *g)*, sono esercitate dal Commissario straordinario dell'Ente, nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

### ARTICOLO 4.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A  
(prevista dall'art. 2, comma 5)

1) La Palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze mobiliari, ivi compresi la biblioteca di Stupinigi e gli archivi storici relativi a Stupinigi, il giardino retrostante ricompreso all'interno delle mura di cinta circolari, nonché le Esedre di Ponente e di Levante antistanti la Palazzina e il Padiglione denominato « Castelvechio ».

2) Il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

3) Il complesso monastico cistercense dell'Abbazia di Staffarda, con il relativo complesso edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno del Concentrico.

**(A.C. 5499 – Sezione 4)**

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL  
SENATO

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« ART. 1. – (*Ente Ordine Mauriziano di Torino*). – 1. L'Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato "Ente", è costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

2. L'Ente continua a svolgere la propria attività secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596, fino alla data di entrata in

vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà, nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole: « Fondazione Mauriziana » sono sostituite dalle seguenti: « Fondazione Ordine Mauriziano »;*

*al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri che provvede alla trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari »;*

*ai commi 2 e 3, le parole: « di cui all'articolo 1, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1, comma 1 »;*

*al comma 4, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;*

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, partecipa all'atto costitutivo e approva lo

statuto di altra istituenda fondazione, cui partecipano, altresì, il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati, che avrà lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte »;

*al comma 6, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;*

*dopo il comma 6, è inserito il seguente:*

« 6-bis. Ai sensi dell'articolo 831 del codice civile, per l'Abbazia di Staffarda viene mantenuto l'uso sacro della stessa senza incompatibilità con la destinazione culturale del bene medesimo »;

*al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione »;*

*la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano) ».*

*All'articolo 3, al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario dell'Ente presenta al comitato di cui all'articolo 2, comma 2, una dettagliata relazione sulle attività svolte. Dopo l'approvazione dello statuto della Fondazione, la suddetta relazione deve essere presentata dagli organi statutari al Parlamento, con cadenza annuale ».*

*Nella tabella A allegata, al numero 3), dopo la parola: « cistercense » è inserita la seguente: « antoniano ».*

**(A.C. 5499 – Sezione 5)**

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*(Ente Ordine Mauriziano di Torino).*

*Al comma 2, sostituire le parole da: , fino alla data fino alla fine del comma con le seguenti: . L'attività sanitaria è svolta in regime di convenzione con la regione; la convenzione, in considerazione dell'alta complessità tecnico-funzionale delle attività svolte dai presidi di cui al comma 1, deve prevederne l'equiparazione alle aziende sanitarie ospedaliere.*

**1. 10.** Morgando, Merlo, Verneti, Marino, Battaglia, Nigra, Pistone, Provera, Buglio.

**ART. 2.**

*(Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano).*

*Sopprimerlo.*

**2. 20.** Morgando, Merlo, Verneti, Marino, Battaglia, Nigra, Pistone, Buglio.

*Al comma 4, sostituire le parole da: gestire il patrimonio fino a: nonché con le seguenti: perseguire, con la gestione del patrimonio e dei beni trasferiti ai sensi del comma 2, gli scopi originari dell'Ente in materia di beneficenza, di istruzione e di culto. Ha altresì lo scopo.*

**2. 21.** Morgando, Merlo, Verneti, Marino, Battaglia, Nigra, Pistone Buglio.

*Al comma 4, sostituire le parole: dall'articolo 12, commi da 1 a 9, con le seguenti: dal Capo III.*

**2. 14.** Cima, Zanella, Bulgarelli, Boato, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Buglio.

*Al comma 5, Tabella A, numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* nonché le cascine di interesse storico, ambientale-artistico ed i terreni circostanti e prospicienti la palazzina di caccia di identico interesse, così come verranno precisati e individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

**\*2. 1.** Battaglia, Galeazzi, Nigra, Pistone, Buglio.

*Al comma 5, Tabella A, numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* nonché le cascine di interesse storico, ambientale-artistico ed i terreni circostanti e prospicienti la palazzina di caccia di identico interesse, così come verranno precisati e individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

**\*2. 15.** Cima, Zanella, Bulgarelli, Boato, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

*Al comma 5, Tabella A, numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* nonché le cascine di interesse storico, ambientale-artistico ed i terreni circostanti e prospicienti la palazzina di caccia di identico interesse, così come verranno precisati e individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

**\*2. 24.** Morgando, Merlo, Verneti, Marino.

*Al comma 5, Tabella A, numero 2), sostituire le parole da:* per una fascia fino alla fine del numero, con le seguenti: per una fascia di almeno trecento metri a partire dal limite esterno del Concentrico o comunque per quell'altra maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

**\*\*2. 2.** Battaglia, Galeazzi, Nigra, Buglio.

*Al comma 5, Tabella A, numero 2), sostituire le parole da:* per una fascia fino

*alla fine del numero, con le seguenti:* per una fascia di almeno trecento metri a partire dal limite esterno del Concentrico o comunque per quell'altra maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

**\*\*2. 25.** Morgando, Merlo, Verneti, Marino, Pistone.

*Al comma 5, Tabella A, numero 3), sostituire le parole da:* per una fascia fino alla fine del numero, con le seguenti: per una fascia di almeno trecento metri a partire dal limite esterno del Concentrico o comunque per quell'altra maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

**\*2. 3.** Battaglia, Galeazzi, Nigra.

*Al comma 5, Tabella A, numero 3), sostituire le parole da:* per una fascia fino alla fine del numero, con le seguenti: per una fascia di almeno trecento metri a partire dal limite esterno del Concentrico o comunque per quell'altra maggior fascia ritenuta idonea alla salvaguardia artistica e paesaggistica con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

**\*2. 26.** Morgando, Merlo, Verneti, Marino.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

**5-bis.** Sulle proprietà agrarie oggetto di trasferimento e di alienazione ai sensi del presente decreto è istituito un vincolo di destinazione agricolo e ambientale. In caso di alienazione i terreni ed i fabbricati rurali verranno ceduti all'ISMEA per la loro assegnazione, con le procedure ed alle condizioni previste dalla legge, agli affittuari, ai confinanti ed all'imprenditoria giovanile che ne faccia richiesta.

**2. 23.** Morgando, Merlo, Verneti, Marino, Battaglia, Nigra, Buglio, Pistone.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Al fine di preservare la caratteristica di unicità dei complessi immobiliari, e di tutelarne il valore, su tutte le proprietà agrarie dell'Ordine Mauriziano e su tutti i beni architettonici con le loro relative pertinenze è istituito un vincolo ambientale e di destinazione d'uso agricolo.

**2. 19.** Cima, Zanella, Bulgarelli, Boato, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Pistone, Buglio.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. È riconosciuto in favore dei conduttori di terreni agricoli il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto per tali beni dall'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

**2. 22.** Morgando, Merlo, Verneti, Marino, Battaglia, Nigra, Buglio.

*Al comma 6, sostituire le parole: prevista dall'articolo 45 con le seguenti: paesaggistica prevista dal Capo III.*

**2. 18.** Cima, Zanella, Bulgarelli, Boato, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Buglio.

*Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:*

6-ter. La Fondazione di cui al comma 1 trasferisce alla Regione autonoma Valle d'Aosta i beni di proprietà siti al Colle del Piccolo San Bernardo, in prossimità del confine tra Italia e Francia, per la realizzazione di progetti di cooperazione transfrontaliera con il dipartimento francese della Savoia, suscettibili anche di valorizzare e ricordare il ruolo storico dell'Ordine Mauriziano.

**2. 13.** Collè, Brugger, Detomas, Zeller, Widmann, Buglio, Provera.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-bis. Lo Statuto deve prevedere che gli organi siano costituiti con la rappresentanza degli interessi originari dell'Ente, così come individuati dall'articolo 5 della legge 5 novembre 1962, n. 1596. Il comitato costituito ai sensi del comma 2 decade con la costituzione degli organi statutari della Fondazione.

**2. 27.** Morgando, Merlo, Verneti, Marino, Battaglia, Nigra, Pistone, Buglio.

### ART. 3.

*(Provvedimenti urgenti per il risanamento dell'Ordine Mauriziano).*

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: della Fondazione con le seguenti: dell'Ordine Mauriziano.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma:*

*alla lettera c), sopprimere le parole da: e non vincolano fino alla fine della lettera;*

*alla lettera e):*

*al primo periodo, sostituire le parole: legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e con le seguenti: Commissario straordinario dell'Ordine Mauriziano;*

*aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dalla data di ricostituzione degli organi dell'Ente, il Presidente assume le funzioni di Commissario straordinario per il completamento delle operazioni di ripiano dell'indebitamento pregresso con le procedure di cui alla presente lettera;*

*alla lettera f), sostituire le parole: della Fondazione con le seguenti: dell'Ente;*

*alla lettera g), sostituire le parole: della Fondazione con le seguenti: dell'Ente;*

*sopprimere il comma 2.*

**3. 12.** Morgando, Merlo, Verneti, Marino, Battaglia, Nigra, Pistone, Buglio.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**\*3. 1.** Battaglia, Galeazzi, Nigra, Pistone, Buglio.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**\*3. 11.** Cima, Zanella, Bulgarelli, Boato, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

**(A.C. 5499 – Sezione 6)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

la Fondazione Ordine Mauriziano, cui il decreto-legge in esame attribuisce, tra gli altri, il compito di gestire il patrimonio ed i beni trasferiti dal preesistente Ente omonimo, può a tal fine procedere anche attraverso la dismissione dei beni del patrimonio medesimo;

una parte rilevante del patrimonio trasferito alla Fondazione dall'Ente Ordine Mauriziano è costituito da terreni agricoli affittati a conduttori agricoli che su essi operano da intere generazioni;

l'eventuale dismissione dei terreni agricoli, qualora dovesse avvenire in modo tale da non garantire o, comunque, da mettere a rischio la prosecuzione delle attività agricole in essere avrebbe gravi conseguenze, non solo produttive, ma anche economiche e sociali sull'intera area interessata,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari affinché, in caso di dismissione di terreni ad uso agricolo da parte della Fondazione Ordine Mauriziano, siano tutelati i diritti dei conduttori agricoli che operano sui terreni oggetto di dismissione, prevedendo specifiche misure, quali il riconoscimento della priorità nell'accesso agli interventi per la formazione della proprietà conta-

dina e, in alternativa, ad assicurare agli attuali conduttori, impossibilitati a procedere all'acquisto, modalità e tempi congrui per il rilascio dei terreni.

9/5499/1. Guido Giuseppe Rossi, Ghiglia, Zacchera.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso e per un periodo di ventiquattro mesi, non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione Ordine Mauriziano per debiti dell'Ente, insoluti alla data predetta;

per il periodo di cui sopra, si stabilisce che i debiti insoluti non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria;

l'articolo 3, comma 1, lettera g), del provvedimento prevede inoltre che le pretese dei creditori possano essere definite transattivamente dal legale rappresentante della Fondazione in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo;

tale decisione, pur se necessaria per consentire il risanamento dell'Ordine Mauriziano, rischia tuttavia di provocare gravi danni economici ai creditori dell'Ente, soprattutto ai piccoli imprenditori che operano nell'area interessata e per i quali il credito maturato può incidere in maniera significativa sull'equilibrio economico della relativa attività commerciale o produttiva,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari affinché alle piccole imprese con numero di dipendenti inferiore ai cinque e volume di affari annuale inferiore ai 750.000 euro sia garantita la priorità nella definizione delle relative pretese creditorie in misura non inferiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo.

9/5499/2. Polledri, Ghiglia, Delmastro Delle Vedove, Zacchera.

La Camera,

tenuto conto del ruolo economico, ambientale e storico dell'attività agricola svolta sui terreni di proprietà dell'Ordine Mauriziano;

ritenuta la necessità di assicurare la continuità della predetta attività, nonché tenere conto degli investimenti operati dagli affittuari dei terreni stessi;

tenuto conto che nella vendita dei terreni agricoli dell'Ordine Mauriziano è necessario assicurare la continuità dell'attività imprenditoriale agricola di coloro che da molti anni vi lavorano;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché, nell'espletamento delle procedure di dismissione dei beni a destinazione agricola di proprietà dell'Ente, si riconosca ai conduttori affittuari la possibilità di accedere ai benefici erogati dall'ISMEA;

ad assicurare ai conduttori affittuari che non possono acquistare i terreni in vendita modalità e tempi di rilascio adeguati alla loro realtà economica e sociale, che tengano conto delle specificità del settore agricolo e del ruolo primario sociale ed economico svolto negli anni dagli affittuari stessi.

9/5499/3. Grillo, De Laurentiis.

La Camera,

in relazione alla costituzione della Fondazione dell'Ordine Mauriziano prevista dall'articolo 2 del presente decreto e in particolare in riferimento all'alienazione e al conferimento dei beni patrimoniali dell'Ordine Mauriziano,

impegna il Governo

a riferire ogni 4 mesi al Parlamento in merito allo stato di attuazione della legge.

9/5499/4. Chianale.

La Camera,

preso atto del ruolo storico, ambientale, economico e professionale dell'attività agricola svolta da decenni sui terreni di proprietà dell'Ordine Mauriziano;

tenuto conto della necessità della suddetta attività, nonché degli investimenti operati dagli affittuari dei terreni stessi;

preso atto che dalle vendite dei terreni agricoli dell'Ordine Mauriziano è necessario garantire la continuità dell'attività imprenditoriale agricola di coloro che da molti anni ci lavorano;

impegna il Governo

ad operare affinché, nell'espletamento delle procedure di dismissione dei beni a destinazione agricola di proprietà dell'Ente, si tenga conto anche di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge n. 351 del 2001, convertito con modificazioni, nella legge n. 410 del 2001, riconoscendo ai conduttori affittuari i benefici ivi previsti, nonché la possibilità per essi di poter accedere ai benefici erogati dall'Ismea.

9/5499/5. Morgando, Merlo.

La Camera,

premesso che:

la Fondazione Ordine Mauriziano, cui l'articolo 2 del decreto-legge in esame, attribuisce, tra gli altri, il compito di gestire il patrimonio ed i beni trasferiti dal preesistente Ente omonimo, diversi da quelli afferenti le attività sanitarie;

l'Ordine Mauriziano, in ragione delle sue stesse disposizioni statutarie ha, da sempre, svolto una serie di attività diverse e collaterali a quelle più specificamente sanitario, in cui sono impiegati molti lavoratori e professionalità,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura ed indirizzo affinché nella futura gestione della Fondazione venga garantita l'utile prosecuzione delle attività svolte sin qui dall'or-

dine Mauriziano e la corrispondente prosecuzione dei connessi rapporti di lavoro attualmente in essere.

9/5499/6. Nigra.

La Camera,

premesso che:

nell'ambito delle numerose e prestigiose proprietà appartenenti al patrimonio dell'Ordine Mauriziano trasferite, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge in esame, alla istituenda Fondazione, rientrano molti terreni agricoli di pregio;

attualmente, i suddetti terreni sono regolarmente assegnati a conduttori agricoli che potrebbero essere interessati all'acquisizione in caso di alienazione da parte della Fondazione,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile misura ed indirizzo affinché venga assicurato agli attuali conduttori la possibilità di accedere alla proprietà di detti terreni.

9/5499/7. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Rava.

La Camera,

premesso che:

nonostante la XIV disposizione transitoria della Costituzione garantisca la conservazione dell'Ordine Mauriziano quale ente ospedaliero, il provvedimento in esame rischia di compromettere la conservazione del patrimonio paesaggistico e culturale dell'Ordine stesso e del territorio interessato;

l'articolo 2, comma 5, prevede l'istituzione di una nuova Fondazione con lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, tra cui — secondo quanto indicato dalla tabella A richiamata dal mede-

simo articolo — la Palazzina di caccia di Stupinigi;

impegna il Governo

a garantire adeguata valorizzazione, non solo al patrimonio di pertinenza sabauda, ma anche a tutti i beni d'interesse storico, culturale, ambientale e artistico presenti sul territorio della regione Piemonte, avuto particolare riguardo — tra di essi — alle cascine e ai terreni circostanti la palazzina di caccia di Stupinigi.

9/5499/8. Buglio.

La Camera,

premesso che:

nonostante la XIV disposizione transitoria della Costituzione garantisca la conservazione dell'Ordine Mauriziano quale ente ospedaliero, il provvedimento in esame rischia di compromettere la conservazione del patrimonio paesaggistico e culturale dell'Ordine stesso e del territorio interessato;

l'articolo 2, comma 5, prevede l'istituzione di una nuova Fondazione con lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, tra cui — secondo quanto indicato dalla tabella A richiamata dal medesimo articolo — il complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, con il relativo complesso edilizio del Concentrico le pertinenze mobiliari e gli ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento metri a partire dal limite esterno,

impegna il Governo

a salvaguardare tutti i beni paesaggistici e ambientali presenti sul territorio della regione Piemonte, non solo nel rispetto dei limiti territoriali di cui alla tabella A, ma anche nei più vasti limiti esterni, avuto particolare riguardo a tutti quelli insistenti sul complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso.

9/5499/9. Dameri.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE 22 NOVEMBRE 2004, N. 279, RECANTE DISPOSIZIONI UR-  
GENTI PER ASSICURARE LA COESISTENZA TRA LE FORME DI  
AGRICOLTURA TRANSGENICA, CONVENZIONALE E BIOLOGICA (5463)**

**(A.C. 5463 - Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo  
n. 3.

**(A.C. 5463 - Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'As-  
semblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.20, 3.21, 3.22, 4.7,  
4.16, 4.22, 4.23, 5.3, 5.5, 5.19, 5.20, 5.21,  
6.3, 6.8, 7.2, 7.3, 7.23, e sugli articoli  
aggiuntivi 4.01, 7.01 e 7.03, in quanto  
suscettibili di determinare nuovi o mag-  
giori oneri per la finanza pubblica privi di  
idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 5.50 del Governo, con la  
seguinte condizione volta a garantire il  
rispetto dell'articolo 81, quarto comma,  
della Costituzione:

*al comma 1-ter, le parole da: e le forme  
fino alla fine siano sostituite dalle seguenti:  
nei limiti delle disponibilità del fondo  
medesimo;*

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel  
fascicolo n. 3.

ULTERIORE PARERE DELLA V COM-  
MISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDA-  
TIVE PRESENTATE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'As-  
semblea:*

alla luce degli ulteriori chiarimenti  
forniti dal rappresentante del Governo in  
ordine agli emendamenti contenuti nel  
fascicolo n. 3;

esaminati gli ulteriori emendamenti  
contenuti nel fascicolo n. 4;

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.20, 3.21, 3.22, 4.7,  
4.16, 4.22, 5.5, 5.20, 5.21, 6.3, 6.8 e sugli  
articoli aggiuntivi 4.01, 7.01 e 7.03, in